Causa Moretti e Benedetti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 aprile 2010 (ricorso n. 16318/07)

Adozione - di minore abbandonato subito dopo la nascita – affido temporaneo ad una famiglia – domanda di adozione speciale – ritardato esame dell'istanza – dichiarazione di adottabilità del minore – emessa prima della pronunzia di rigetto della domanda di adozione speciale – difetto di motivazione del provvedimento di rigetto - illegittima ingerenza nella vita familiare – violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

La mancanza di motivazione della decisione del Tribunale dei minori di respingere la domanda di adozione presentata dai ricorrenti nonché il ritardo nell'esame della stessa, avvenuto solo successivamente alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, viola il diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall'art. 8 CEDU.

Fatto. I ricorrenti, i coniugi Luigi Moretti e Maria Brunella Benedetti, vivevano con la loro figlia legittima e con il bambino adottivo della sig.ra Benedetti. Avevano alle spalle anche esperienze di affido temporaneo di bambini, adottati poi da altre famiglie.

Con decreto urgente del 20 maggio 2004, A. - una neonata abbandonata dalla madre tossicodipendente subito dopo la nascita - fu temporaneamente affidata a loro per decisione del tribunale per i minorenni di Venezia per un periodo di cinque mesi, che di fatto si prolungò fino a dicembre 2005.

Il 26 ottobre 2004, i ricorrenti presentarono una domanda di adozione speciale. A questa domanda, le autorità non diedero riscontro alcuno. Nel frattempo la bambina era stata iscritta all'asilo nido a carico dei ricorrenti: costoro l'avevano allevata ed educata, portandola con sé finanche in un viaggio in Brasile nel gennaio 2005.

Non avendo ricevuto riscontri, il 15 marzo 2005, i ricorrenti reiterarono la domanda di adozione speciale.

Scoprirono così che in data 7 marzo 2005, il tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità della bambina, cui la madre biologica si era opposta (vedendosi peraltro successivamente respinta l'opposizione). In una data non precisata tra il luglio e il novembre 2005, il tribunale dei minori svolse ricerche per individuare una famiglia adottiva diversa da quella dei ricorrenti affidatari.

Il 30 novembre 2005, due magistrati si recarono presso i ricorrenti con lo scopo di chiedere a questi ultimi di aiutare la bambina ad inserirsi nella famiglia adottiva scelta dal tribunale. Il 19 dicembre 2005, con decisione non notificata ai ricorrenti, il tribunale dette la bambina in affidamento preadottivo temporaneo ad una nuova famiglia e, lo stesso giorno, la bambina venne allontanata dalla casa dei ricorrenti con l'aiuto della forza pubblica.

Il 21 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni di Venezia respinse la prima domanda di adozione dei sig.ri Moretti e Benedetti; il 3 gennaio 2006 respinse anche la seconda domanda, motivando che la scelta della nuova famiglia era nell'interesse superiore della minore.

I ricorrenti fecero appello. La corte d'appello accolse il gravame, annullando le pronunzie di rigetto delle domande di adozione sulla base del rilievo che lo stato di adottabilità non avrebbe dovuto essere dichiarato prima della pronunzia sulla domanda di adozione speciale dei ricorrenti (tuttavia la corte d'appello non annullò il provvedimento di affidamento temporaneo alla nuova famiglia). Successivamente, la corte d'appello nominò un perito che stabilisse se nella nuova famiglia A. si fosse già inserita.

Avendo avuto la perizia l'esito per cui A. – pur legata affettivamente a entrambe le famiglie - si era già pienamente integrata nel nuovo contesto familiare, la corte d'appello il 27 ottobre 2006 non annullò il decreto di affidamento alla nuova famiglia e in definitiva consentì a questa l'adozione nel superiore interesse della minore.

I sig.ri Moretti e Benedetti adirono la Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) per l'illegittima ingerenza nella loro vita privata e familiare dovuta ad un'erronea applicazione della legge e delle norme procedurali e degli artt. 6 (diritto a un equo processo) e 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) per l'iniquità del procedimento controverso e per non aver beneficiato di un ricorso effettivo davanti ad un giudice nazionale

Diritto. La Corte ha ritenuto, dopo aver qualificato i fatti di causa, esaminare i motivi del ricorso unicamente sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.

Per quanto riguarda la legittimazione ad agire dei ricorrenti in nome e per conto della minore, la Corte ha rilevato che il signor Moretti e la signora Benedetti non esercitavano – al momento del ricorso - alcuna potestà sulla bambina. Quindi i ricorrenti non avevano i requisiti necessari per rappresentarne gli interessi legali. Sicché il ricorso è stato esaminato solo sulla posizione dei ricorrenti e non su quella della minore.

Circa poi la pretesa violazione del diritto alla vita privata e familiare, la Corte ha rammentato che l'art. 8 della Convenzione EDU non assegna un diritto a creare una famiglia né riconosce un diritto all'adozione dei minori abbandonati. Esso tutela una vita famigliare esistente.

L'esistenza di una "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 CEDU non si limita però ai rapporti fondati sul matrimonio e sulla filiazione legittima ma può comprendere altre relazioni familiari de facto, purché - oltre all'affetto generico - sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di filiazione naturale o di un affidamento pre-adottivo. Da questo punto di vista, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino.

Qui la Corte ha osservato che i ricorrenti avevano vissuto con la minore le prime tappe importanti della vita di lei per un tempo più che apprezzabile (diciannove mesi), l'avevano inserita nella scolarità infantile e l'avevano menata con sé in un viaggio. Considerando tale forte legame stabilitosi tra i ricorrenti e la bambina, la Corte ha statuito, nonostante l'assenza di un rapporto giuridico di parentela, che esso potesse rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

Nel caso specifico, la Corte ha constatato il grave incidente procedurale consistito nell'essere stata dichiarata l'adottabilità della bambina prima che l'autorità si fosse pronunziata sulla tempestiva domanda di adozione da parte dei ricorrenti. Essa ha altresì preso atto della pronunzia della corte d'appello che aveva giudicato priva di motivazione la reiezione delle domande adottive dei ricorrenti.

Di conseguenza, la Corte, a maggioranza, ha concluso per la violazione dell'articolo 8 CEDU, determinando – ai sensi dell'articolo 41 CEDU (vista l'irreversibilità della situazione) – l'equa riparazione nella somma di 10.000 euro per i danni morali e di 5.000 euro per spese legali.

Il giudice portoghese Cabral Barreto ha redatto un'opinione concorrente, nella quale ha inteso specificare che – a suo avviso – non si sarebbe dato il presupposto dell'esistenza di una vita famigliare se i ricorrenti non avessero avanzato formale domanda di adozione. I requisiti di fatto individuati dalla Corte non sarebbero altrimenti stati - a suo avviso - sufficienti.

Il giudice turco Karakaş ha viceversa steso un'opinione dissenziente, giacché ha ritenuto che neanche la predetta domanda di adozione fosse sufficiente a fondare i requisiti di esistenza della vita famigliare. Mancando quest'ultima, non poteva dirsi – a suo avviso – violato il relativo diritto ex art. 8 della Convenzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

L. n. 184 del 1983 e successive modificazioni

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – sui presupposti di fatto per l'esistenza di una "vita familiare": Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979, § 31; Giusto e altri c. Italia (dec.), n. 38972/06.

Art. 8 CEDU – sull'equilibrio fra l'interesse pubblico all'applicazione delle disposizioni di legge e quello dei privati fondato sul diritto al rispetto della vita privata e familiare: *Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, § 76; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, § 102.